



Ministero dell'Istruzione
Ufficio di Gabinetto

Ai Direttori generali e non generali
preposti agli Uffici scolastici
regionali

Al Sovrintendente Scolastico per la
Scuola in lingua italiana di Bolzano

All'Intendente Scolastico per la
Scuola in lingua tedesca di Bolzano

All'Intendente Scolastico per la
Scuola delle località ladine di
Bolzano

Al Dirigente del Dipartimento
Istruzione e cultura per la Provincia di
Trento

Al Sovrintendente Scolastico per la
Regione Valle D'Aosta

Loro indirizzi pec

e, per il loro tramite, ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado

e, per il loro tramite, ai Docenti

Loro sedi

e, p.c.

Al Capo Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione

Al Capo Dipartimento per le risorse
umane, finanziarie e strumentali

Ai Direttori generali
dell'Amministrazione centrale

Loro indirizzi pec



Ministero dell'Istruzione

Ufficio di Gabinetto

All'Autorità Garante per la protezione
dei dati personali
protocollo@gpdp.it


Al Responsabile della protezione dei
dati personali del Ministero
dell'Istruzione
rpd@istruzione.it

Oggetto: Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: indicazioni generali.

A seguito dell'adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata con Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto u.s., a supporto delle istituzioni scolastiche, si trasmette il documento in allegato, predisposto da un Gruppo di lavoro congiunto tra Ministero dell'istruzione e l'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, al fine di fornire linee di indirizzo comuni e i principi generali per l'implementazione della didattica digitale integrata, con particolare riguardo ai profili di sicurezza e protezione dei dati personali, sulla base di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

IL CAPO DI GABINETTO

Cons. Luigi Fiorentino



Firmato digitalmente da FIORENTINO
LUIGI
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Allegati:

-Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: Indicazioni generali.



mezzo delle piattaforme e il verificarsi di accessi non autorizzati e di azioni di disturbo durante lo svolgimento della didattica.

In ogni caso l'istituzione scolastica dovrà fornire al personale autorizzato al trattamento dei dati attraverso la piattaforma (personale docente e non docente) adeguate istruzioni (art. 4, par. 10, 29, 32, par. 4 del Regolamento; art. 2 *quaterdecies* del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", in seguito Codice).

Figure previste dal Regolamento e principali attori coinvolti nella DDI

- Il Titolare del Trattamento è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali (art. 4, par. 1, n. 7 del Regolamento). Nell'ambito dell'istituzione scolastica questa figura è identificata nella persona del Dirigente scolastico.
- Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD), figura prevista dall'art.37 del Regolamento, assicura l'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali in relazione ai trattamenti svolti dal titolare del trattamento. Nell'ambito dell'istituzione scolastica il RPD, individuato internamente o all'esterno sulla base di un contratto, è appositamente designato dal Dirigente scolastico. Nello specifico tale figura, per l'implementazione della DDI, collabora con il Dirigente scolastico nelle seguenti attività, assicurando:
 - ✓ consulenza in ordine alla necessità di eseguire la valutazione di impatto;
 - ✓ supporto nella scelta delle tecnologie più appropriate per la DDI;
 - ✓ consulenza nell'adozione delle misure di sicurezza più adeguate;
 - ✓ supporto nella predisposizione del contratto o altro atto giuridico con il fornitore dei servizi per la DDI;
 - ✓ supporto nella designazione del personale autorizzato al trattamento dei dati personali;
 - ✓ supporto nelle campagne di sensibilizzazione rivolte al personale autorizzato e agli interessati sugli aspetti inerenti alla tutela dei dati personali e sull'uso consapevole delle tecnologie utilizzate per la DDI.
- Le persone autorizzate al trattamento (art. 4, n. 10, del Regolamento) effettuano operazioni sui dati personali sotto l'autorità del titolare del trattamento e sulla base di istruzioni fornite dallo stesso. Nell'ambito dell'istituzione scolastica questa figura è rappresentata dal personale scolastico in relazione al quale le istruzioni dovranno essere integrate, ove già non previsto, con indicazioni relative all'utilizzo delle piattaforme di erogazione della DDI.
- Il Responsabile del trattamento è la persona fisica, giuridica, pubblica amministrazione o ente che tratta i dati personali per conto del titolare del trattamento (art. 4, par. 1, n. 8 del Regolamento). Pertanto, il responsabile del trattamento è un soggetto terzo che tratta dati personali per conto del titolare, mettendo in atto misure di sicurezza adeguate di tipo tecnico ed organizzativo. Nell'ambito dell'istituzione scolastica questa figura è identificata nei fornitori delle piattaforme o dei servizi per la DDI.

Base giuridica del trattamento

Come chiarito dal Garante nel Provvedimento del 26 marzo 2020, n. 64 (doc web n. 9300784 "Didattica a distanza: prime indicazioni"), in relazione alla attività di DDI, il trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni scolastiche è necessario in quanto collegato all'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investita la scuola attraverso una modalità operativa prevista



Ruolo dei fornitori

In qualità di titolare del trattamento dei dati personali, l'istituzione scolastica, che riterrà opportuno ricorrere a un soggetto esterno per la gestione dei servizi per la DDI che comportino il trattamento di dati di personale scolastico, studenti e/o dei loro familiari per conto della scuola stessa, è tenuta a nominare tale soggetto come responsabile del trattamento con contratto o altro atto giuridico (art. 28 del Regolamento), indicando conseguentemente tale circostanza nel registro dei trattamenti (art. 30 del Regolamento).

Attraverso tale atto, l'istituzione scolastica circoscriverà l'ambito, la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento, ricorrendo a fornitori che presentino garanzie sufficienti a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate agli specifici trattamenti posti in essere per conto dell'istituzione stessa. In particolare, le istituzioni scolastiche dovranno assicurarsi che i dati trattati per loro conto siano utilizzati solo per la DDI, senza l'introduzione di ulteriori finalità estranee all'attività scolastica. Sarà, pertanto, necessario prevedere, nell'atto che disciplina il rapporto con il responsabile del trattamento, specifiche istruzioni sulla conservazione dei dati, sulla cancellazione o sulla restituzione dei dati al termine dell'accordo tra scuola e fornitore, nonché sulle procedure di gestione di eventuali violazioni di dati personali, secondo quanto disposto dal Regolamento.

Qualora le istituzioni scolastiche dovessero avvalersi di piattaforme o strumenti per la DDI offerti da operatori che già forniscono alla scuola altri servizi (es. registro elettronico, altri applicativi di gestione, ecc.), le stesse possono procedere - a seconda dei casi - disciplinando le ulteriori attività di DDI con una integrazione del contratto di fornitura già esistente.

Anche nel caso di utilizzo per la DDI di una piattaforma disponibile a titolo gratuito dovrà essere disciplinato in ogni caso il rapporto con il fornitore con riguardo al trattamento di dati personali attraverso un contratto o altro atto giuridico ai sensi dell'art. 28 del Regolamento.

Diversamente, nei casi in cui le istituzioni scolastiche facciano ricorso a strumenti e piattaforme per la DDI gestite in via autonoma, senza il ricorso a soggetti esterni, non è richiesto alcun atto di nomina a responsabile del trattamento.

Laddove l'istituzione scolastica ritenga opportuno ricorrere a piattaforme più complesse che includono una più vasta gamma di servizi, anche non rivolti esclusivamente alla didattica, sarà necessario verificare, con il supporto del RPD, come già evidenziato, che siano attivati solo i servizi strettamente correlati con la DDI configurando i servizi in modo da minimizzare i dati personali da trattare sia in fase di attivazione dei servizi sia durante l'utilizzo degli stessi da parte di docenti e studenti (evitando, ad esempio, il ricorso a dati sulla geolocalizzazione, ovvero a sistemi di *social login* che, coinvolgendo soggetti terzi, comportano maggiori rischi e responsabilità).

Si fa presente che il tipo di misure e condizioni va calibrato sulle categorie di dati trattati e sulle modalità di trattamento da parte del responsabile del trattamento.

In particolare, nel suddetto atto dovrà essere specificato che, nel caso in cui il fornitore dei servizi per la DDI si avvalga di altro fornitore per il trattamento dei dati, dovrà essere esplicitamente autorizzato per iscritto dall'istituzione scolastica a designarlo sub-responsabile, in maniera specifica o generale, rendendo disponibile al titolare del trattamento l'elenco di tali soggetti (art. 28, par. 2 del Regolamento). Il sub-responsabile dovrà attenersi agli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra l'istituzione scolastica e il primo



notifiche *push* (per le App), *font* resi disponibili da terze parti, *advertising* o *in-appurchasing*, o altri elementi che possono peraltro comportare il trasferimento di dati fuori dall'Unione Europea e/o il monitoraggio delle attività degli utenti.

Con riferimento a questi aspetti il Dirigente scolastico, sentito il RPD, dovrà richiedere al fornitore dei servizi per DDI che vengano assicurate, inserendo specifici obblighi anche nel contratto o altro atto giuridico di cui all'art. 28 del Regolamento, le necessarie garanzie legate all'utilizzo di tecnologie *in cloud*, alla progettazione e alla configurazione dei siti, delle App e delle piattaforme utilizzate per la didattica.

Per quanto riguarda le misure organizzative interne alla scuola, occorrerà verificare che il sistema utilizzato per la DDI preveda che i diversi utenti autorizzati (personale docente e non docente), possano accedere solo alle informazioni e funzioni di competenza per tipologia di utenza sulla base delle specifiche mansioni assegnate (art. 4, par. 10, 29, 32, par. 4 del Regolamento; art. 2 *quaterdecies* del Codice). I soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali sono tenuti a conformare i trattamenti a loro assegnati alla normativa in materia di protezione dei dati personali e alle istruzioni ricevute. Le istruzioni operative impartite a tali soggetti da parte delle istituzioni scolastiche dovranno riguardare principalmente l'utilizzo e la custodia delle credenziali di accesso, il divieto di condivisione delle stesse, il divieto di far accedere alla piattaforma persone non autorizzate, la protezione da *malware* e attacchi informatici, nonché i comportamenti da adottare durante la DDI e le conseguenze in caso di violazione di tali istruzioni.

Occorre inoltre sensibilizzare, più in generale, anche gli altri soggetti intestatari di utenze, come gli studenti e i genitori, sul corretto utilizzo del proprio *account*, fornendo specifiche istruzioni da declinare con un linguaggio chiaro e comprensibile in ragione delle fasce di età degli utenti.

L'utilizzo degli strumenti e la tutela dei dati

Le istituzioni scolastiche, con il supporto del RPD, dovranno verificare che, in applicazione dei principi generali del trattamento dei dati e nel rispetto delle disposizioni nazionali che trovano applicazione ai rapporti di lavoro (art. 5 e 88 del Regolamento), le piattaforme e gli strumenti tecnologici per l'erogazione della DDI consentano il trattamento dei soli dati personali necessari alla finalità didattica, configurando i sistemi in modo da prevenire che informazioni relative alla vita privata vengano, anche accidentalmente, raccolte e da rispettare la libertà di insegnamento dei docenti.

In ragione del fatto che le piattaforme e gli strumenti tecnologici impiegati per la didattica possono comportare il trattamento di informazioni associate in via diretta o indiretta ai dipendenti, con possibilità di controllarne a distanza l'attività, dovrà essere verificata, sempre con il supporto del RPD, la sussistenza dei presupposti di liceità stabiliti dell'art. 4 della l. 20 maggio 1970, n. 300 cui fa rinvio l'art.114 del Codice, valutando, in via preliminare, se, tenuto conto delle concrete caratteristiche del trattamento, trovi applicazione il comma 1 o il comma 2 dello stesso articolo. Nel rispetto del principio di responsabilizzazione, l'istituzione scolastica dovrà adottare le misure tecniche e organizzative affinché il trattamento sia conforme alla richiamata normativa di settore, fornendo a tal fine le necessarie indicazioni al fornitore del servizio (cfr. artt. 24 e 25 del Regolamento).

A riguardo il Garante, nel Provvedimento del 26 marzo u.s. - "Didattica a distanza: prime indicazioni", - ha, infatti, precisato che "*nel trattare i dati personali dei docenti funzionali allo*



soluzioni tecnologiche od organizzative, trattamento che in sé "impedisce agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto".

Indipendentemente dalle scelte effettuate nel contesto dell'emergenza nel corso del precedente anno scolastico, a seconda delle caratteristiche delle piattaforme utilizzate, è opportuno che, se sussistono i requisiti sopra indicati, la scuola verifichi nuovamente, con l'assistenza del RPD, che è tenuto a fornire il proprio parere al riguardo, l'esigenza dell'effettuazione di una valutazione di impatto.

In questa attività il fornitore del servizio, in qualità del responsabile del trattamento, è tenuto ad assistere l'istituzione scolastica e a fornire ogni elemento utile nello svolgimento della valutazione d'impatto e delle analisi relative alla valutazione del rischio in riferimento alla protezione dei dati.

Per ulteriori informazioni sulla valutazione di impatto è possibile accedere [all'infografica](#) messa a disposizione sul sito del Garante Privacy.